

## **Norme che regolano le operazioni di prestito di titoli o strumenti finanziari a custodia ed amministrazione**

### **Art. 1 - Conferimento del mandato**

1. Il Cliente conferisce alla Banca l'incarico di concludere, in nome e per conto proprio e per conto di esso Cliente, singoli contratti di prestito ad oggetto gli strumenti finanziari, depositati o contabilizzati nell'ambito del deposito amministrato intestato al Cliente presso la Banca (la "**Giacenza**"), al momento in cui viene messa a disposizione la Conferma di Prestito, come meglio definita al successivo art. 3.2.

### **Art. 2 - Modalità di esecuzione del mandato**

1. La Banca, entro i limiti specificatamente previsti dalle presenti condizioni contrattuali, ha piena discrezionalità ed autonomia nell'effettuare le singole operazioni di prestito di strumenti finanziari e può liberamente operare senza necessità di acquisire, volta per volta, il preventivo assenso del Cliente e senza alcun obbligo di dar corso a specifiche richieste del Cliente medesimo in merito ai termini e modalità di esecuzione di dette operazioni.

2. La Banca può compiere tutti gli atti relativi alle operazioni di prestito ed ha piena facoltà, in ogni caso, di valutare se procedere o meno alla conclusione di dette operazioni, di scegliere la controparte contrattuale, nonché di decidere la specie e/o i quantitativi degli strumenti finanziari da utilizzare. La Banca non assume nei confronti del Cliente alcun obbligo di esecuzione di specifici contratti di prestito di strumenti finanziari, anche nel caso in cui il Cliente impartisca specifiche disposizioni alla Banca.

3. La Banca garantisce il buon fine delle singole operazioni di prestito di strumenti finanziari concluse in attuazione delle presenti condizioni contrattuali. A tal fine, la Banca costituisce in garanzia strumenti finanziari emessi da UniCredit S.p.A. per un importo almeno equivalente al controvalore dei titoli di tempo in tempo prestati. Detti strumenti finanziari sono depositati in apposito conto acceso presso Società Generale Securities Services S.p.A. (in forma abbreviata SGSS SPA), Banca con sede legale in Milano Via Benigno Crespi, 19/A – MAC 2, iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia (numero di matricola 5622), dedicato all'operatività di prestito titoli in favore della clientela della Banca, complessivamente considerata.

### **Art. 3 - Oggetto e durata dei singoli prestiti**

1. Ogni operazione di prestito avrà durata non superiore a un (1) giorno lavorativo.

2. Ogni operazione di prestito sarà effettuata sulla Giacenza degli strumenti finanziari e s'intenderà conclusa alla data del prelievo da parte della Banca ed al trasferimento degli strumenti finanziari dal predetto deposito amministrato al deposito della Banca stessa o

ad altro soggetto prenditore degli strumenti finanziari (il "**Mutuatario**"). Entro il decimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese di effettuazione del prestito, la Banca metterà a disposizione del Cliente nell'area riservata del Sito FinecoBank la conferma dell'operazione, recante gli elementi essenziali dell'operazione: la specie e la quantità degli strumenti finanziari presi a prestito, la data di decorrenza e la durata del prestito, la data dell'operazione, il tasso attivo applicato, la commissione spettante al Cliente (la "**Conferma di Prestito**").

3. La Banca potrà anche prendere in prestito strumenti finanziari che prevedono lo stacco di cedole o il pagamento di dividendi. In tali ipotesi, la Banca effettuerà a favore del Cliente un pagamento sostitutivo netto del dividendo o della cedola al netto della ritenuta, se dovuta, secondo le disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti.

4. La Banca non potrà prendere in prestito strumenti finanziari la cui cessione comporti l'obbligo di segnalare alla CONSOB una variazione nelle partecipazioni rilevanti riferite a tali strumenti finanziari.

#### **Art. 4 - Consegna degli strumenti finanziari**

1. La Banca è autorizzata dal Cliente a trasferire gli strumenti finanziari dal deposito amministrato del medesimo dalla data di decorrenza di ciascuna operazione di prestito indicata nella Conferma di Prestito.

2. Il Cliente autorizza la Banca a compiere ogni formalità necessaria per il trasferimento dei titoli stessi.

#### **Art. 5 - Effetti del prestito. Distribuzione dei proventi e dei diritti inerenti agli strumenti finanziari**

1. I singoli contratti di prestito determinano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1814 cod.civ., il trasferimento della proprietà degli strumenti finanziari e del rischio correlato dal Cliente al Mutuatario.

2. Il diritto di voto, i proventi degli strumenti finanziari dati in prestito nonché gli altri diritti accessori e gli obblighi sugli strumenti finanziari spettano, per l'intera durata del prestito, al Mutuatario.

3. Le somme corrispondenti agli eventuali proventi maturati sugli strumenti finanziari saranno riconosciute al Cliente, secondo le modalità stabilite dalle società emittenti gli strumenti finanziari in oggetto, al netto delle ritenute previste dalle disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti, con accredito sul conto corrente intestato al Cliente medesimo in essere presso la Banca.

#### **Art. 6 - Remunerazione**

1. Per ciascuna operazione di prestito conclusa, al Cliente spetta un compenso, calcolato in ragione della durata effettiva del prestito, del tasso su base annua pubblicato tempo

per tempo nell'area riservata del sito della Banca e riportato nella Conferma di Prestito, e del prezzo dello strumento finanziario riportato nei listini ufficiali di borsa (il "Valore di Mercato"), alla data di consegna dei medesimi.

2. La Banca effettuerà la ritenuta secondo le disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti, in qualità di sostituto di imposta sulla remunerazione corrisposta al Cliente.

3. Tale remunerazione sarà corrisposta al Cliente nei primi giorni del mese successivo a quello di competenza, con valuta pari all'ultimo giorno del mese solare di maturazione sulla base dei prestiti effettuati nel periodo secondo le condizioni tempo per tempo comunicate nelle Conferme di Prestito.

4. Resta fermo che le somme riconosciute ai sensi dei precedenti articolo 3.3 e 5.3 non costituiscono remunerazione.

5. La Banca non addebita al Cliente alcuna spesa sui singoli contratti di prestito conclusi ai sensi delle presenti condizioni contrattuali.

#### **Art. 7 - Operazioni concluse da Fineco con se stessa**

1. La Banca è fin d'ora autorizzata, ai sensi dell'art. 1395 cod. civ., a concludere le singole operazioni di prestito di strumenti finanziari sia con sé stessa, sia con controparti con le quali la medesima agisca in veste di mandataria.

2. Qualora la Banca concluda con se stessa un'operazione di prestito assume la veste di Mutuatario, rimanendo comunque ferma la garanzia del buon fine dell'operazione di cui al precedente art. 2.3.

#### **Art. 8 - Restituzione di strumenti finanziari equivalenti**

1. La Banca, anche per conto del Mutuatario, si impegna a restituire al Cliente a conclusione di ciascuna operazione di prestito, strumenti finanziari della stessa specie e quantità di quelli presi a prestito, unitamente ai diritti accessori eventualmente maturati sui medesimi durante il periodo di durata del prestito.

2. Il Cliente prende atto ed accetta che la Banca – anche per conto del Mutuatario - cui è stata trasferita la proprietà degli strumenti finanziari dati a prestito - potrebbe trovarsi nell'impossibilità di restituire detti strumenti finanziari in caso di sospensione, interruzione e/o esclusione dalla negoziazione dei titoli stessi .

In tali casi la Banca corrisponderà al Cliente, nei tempi tecnici necessari, oltre alla remunerazione di cui all'art.6, una somma di denaro pari al controvalore dei relativi strumenti finanziari oggetto del prestito, determinato di comune accordo con il Cliente sulla base dell'ultima quotazione disponibile e/o del verosimile valore di mercato”.

3. Il Cliente prende, altresì, atto che ai fini della valutazione del rischio di controparte assunto dal medesimo con l'operazione di prestito titoli , assume rilevanza la circostanza

che le garanzie prestate dalla Banca per il buon fine delle operazioni di cui al precedente art.2 comma 3 siano rappresentate da strumenti finanziari emessi dalla controllante UniCredit S.p.A.

#### **Art. 9 - Risoluzione**

1. Il presente incarico e ciascuna operazione di prestito si risolvono, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in uno dei seguenti casi:

a) mancata restituzione di anche uno solo degli strumenti finanziari presi a prestito allo scadere di ogni singola operazione di prestito;

b) mancato adempimento di una delle parti di una delle obbligazioni derivanti dal presente contratto e relative a ogni singola operazione di prestito. La risoluzione si verifica di diritto, restando espressamente esclusa la necessità per la parte interessata di effettuare la dichiarazione di cui all'art. 1456 comma 2 cod. civ.

2. In caso di risoluzione del contratto, tutte le operazioni di prestito in essere si concluderanno automaticamente.

#### **Art. 10 – Recesso**

1. La Banca e il Cliente possono recedere dal Portafoglio Remunerato in osservanza ai termini e alle condizioni previste dalle Norme Generali che regolano i rapporti e servizi con Fineco di cui alla Sezione I.

2. Il recesso non pregiudica la validità e l'esecuzione delle singole operazioni di prestito già poste in essere, come pure gli obblighi o i diritti delle parti conseguenti a tali operazioni.

3. Il recesso dal servizio di “deposito di titoli o strumenti finanziari a custodia ed amministrazione” determina anche il recesso dal Portafoglio Remunerato.

#### **Art. 11 – Norme applicabili**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni contrattuali si applicano le Norme Generali di cui alla Sezione I, nonché le specifiche norme e condizioni che regolano il servizio di “*deposito titoli o strumenti finanziari a custodia ed amministrazione*” di cui alla Sezione II.